



ISTITUTO COMPrensIVO 1 CHIETI
Via Generale Carlo Spatocco,46 - 66100 CHIETI
tel. 0871 41249 - codice fiscale 93048770692 - CHIC838006
peo: chic838006@istruzione.it - pec: chic838006@pec.istruzione.it
www.ic1chieti.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO N. 1-CHIETI
Prot. 0008099 del 30/05/2025
IV (Uscita)

Docenti classi III Scuola secondaria I Grado Chiarini- De Lollis

Ai Collaboratori del DS

SEDE

OGGETTO: Circolare n. 115 - A.S. 2024-2025 - CRITERI E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Come da normativa vigente, in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (Delibera n. 6 del 02/09/2024) e di seguito esplicitate:
- gravi motivi di salute debitamente documentati
 - terapie e/o cure programmate;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche e/o a campionati nazionali;
 - gravi motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e motivi di salute - attestati da certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
 - partecipazione a esami e saggi presso Conservatori e Accademie di Stato, ad attività di volontariato presso enti e organizzazioni accreditati come previsto dal DPR 194/2008, art. 9;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa;

- motivazioni religiose che impediscono la frequenza scolastica.
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento;
- d) aver partecipato alle prove Invalsi 2025.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ad alunne ed alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale ed in conformità con i criteri definiti dal Collegio Docenti, un voto di ammissione all'esame di stato.

Tale voto non può utilizzare frazioni decimali, può essere inferiore a sei decimi e concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Per la definizione del voto di ammissione si adotta il seguente criterio:

calcolo della media ponderata delle medie finali dei tre anni attribuendo i seguenti pesi alle singole medie:

media dei voti del documento finale di valutazione del primo anno: 15%

media dei voti del documento finale di valutazione del secondo anno: 25%

media dei voti del documento finale di valutazione del terzo anno: 60%

Si precisa che al calcolo della media delle valutazioni dell'ultimo anno concorre anche il voto di comportamento.

Si precisa inoltre che il calcolo del voto di ammissione va fatto utilizzando la media effettiva raggiunta in ogni anno scolastico e l'arrotondamento all'intero sarà effettuato solo nel voto finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona DI SALVATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse